



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE
Ufficio Studi e Formazione
Ufficio Studi

CIRCOLARE N. 101
Informativa

OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.

Principi e procedure di P.G. ordinaria.

Sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 39131/16 1.

Integrazione alla circolari del Corpo nn. 5/13, 89/14 e 46/15.

Ad integrazione delle circolari di cui all'oggetto, si evidenzia che con Sentenza n. 39131/16 della Corte di Cassazione, SS.UU., è stato ribadito il principio di diritto secondo cui *“non può procedersi all'arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nell'immediatezza del fatto”*.

Al fine di comprendere l'assunto delle SS.UU. è necessario soffermare l'attenzione sul concetto di *flagranza* (cfr. art. 382 C.P.P.), il quale, escludendo particolari indagini per la esistenza del reato e la corrispettiva individuazione del colpevole, si cristallizza in un preciso momento, ossia quando l'autore del reato *viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero quando l'autore, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa, o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato, immediatamente prima*. Da ciò si deduce, pertanto, che il concetto di flagranza si inquadra in un arco temporale molto ristretto, ossia subito dopo il reato, ovvero quasi contestualmente a quando il reo sia sorpreso con cose o tracce derivanti da reato.

La giurisprudenza di legittimità nel corso degli anni ha avuto orientamenti contrastanti sull'argomento con la conseguenza della mancanza di un orientamento al quale potersi conformare. Tale lacuna ha spinto la V Sezione della Cassazione, con ordinanza n. 12282/15, a chiedere lumi alle Sezioni Unite affinché potessero porre fine al contrasto giurisprudenziale.

La sentenza in commento ha così definitivamente statuito che **lo stato di quasi flagranza non può sussistere sulla sola base di informazioni fornite dalla vittima, ovvero da terzi nella immediatezza del fatto, senza che si siano altresì concretizzate le ulteriori condizioni di cui sopra, letteralmente previste dalla norma in esame.**

ML/RB

Addi, 26-09-2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ivo BERTI
(firmato in originale)

(1) Reperibile al link http://www.processopenaleegiustizia.it/materiali/Contenuti/NOVITA/SEZIONI_UNITE_NUOVE/39131_2016.pdf